



## *Circolari per la clientela*

**“Spesometro” e altre comunicazioni  
all’Anagrafe tributaria -  
Modello di comunicazione  
polivalente relativo al 2014**

## 1 “SPESOMETRO”

L'art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122), come modificato dall'art. 2 co. 6 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44), prevede l'obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA:

- di qualsiasi importo, se soggette all'obbligo di emissione della fattura;
- di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, se non soggette all'obbligo di emissione della fattura.

La comunicazione è effettuata mediante il modello di comunicazione polivalente, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet.

### 1.1 AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti passivi d'imposta che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Di conseguenza, sono tenuti all'obbligo di comunicazione anche:

- i soggetti in contabilità semplificata ex artt. 18 e 19 del DPR 600/73;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-*bis* del DPR 633/72;
- i soggetti che hanno applicato il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all'art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “forfettini”);
- i soggetti che hanno adottato il regime contabile agevolato c.d. per gli “ex minimi”, di cui all'art. 27 co. 3 - 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185825.

Sono, invece, esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

- i contribuenti che fruiscono del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, di cui all'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 e all'art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011);
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, nonché le amministrazioni autonome.

#### 1.1.1 Piccoli produttori agricoli

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione anche i produttori agricoli di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72. Tali soggetti erano stati esonerati dalla presentazione della comunicazione solamente per l'anno d'imposta 2012 (circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1, § 2.1).

#### 1.1.2 Associazioni in regime ex L. 398/91

I soggetti che hanno optato per il regime fiscale forfetario di cui alla L. 398/91 sono tenuti a comunicare, oltre alle operazioni commerciali attive, anche gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale svolta.

Non rileva, ai fini della comunicazione in esame, il fatto che i soggetti in regime ex L. 398/91 non siano tenuti a registrare analiticamente le fatture passive ricevute (FAQ Agenzia delle Entrate del 23.1.2014).

### 1.1.3 Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- se il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, il soggetto *avente causa* deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto *dante causa*;
- se il soggetto non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto *dante causa*.

## 1.2 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione in esame i corrispettivi:

- di qualunque importo, se relativi ad operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di emissione della fattura;
- di importo non inferiore a 3.600,00 euro (al lordo dell'IVA), se relativi ad operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura.

Con riferimento alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 ha stabilito che il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, non opera nel caso in cui sia stata emessa la fattura:

- su base volontaria;
- su base facoltativa, su richiesta del cliente in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale ex art. 22 co. 1 del DPR 633/72;
- nei confronti degli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa ex art. 22 co. 3 del DPR 633/72, obbligati a richiedere l'emissione della fattura.

### 1.2.1 Operazioni attive effettuate da commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio

Con il provv. 31.3.2015 n. 44922, l'Agenzia delle Entrate ha escluso dall'obbligo di comunicazione le operazioni attive effettuate nell'anno 2014, di importo unitario inferiore a 3.000,00 euro al netto dell'IVA, da parte:

- dei commercianti al minuto e soggetti equiparati ex art. 22 del DPR 633/72;
- delle agenzie di viaggio ex art. 74-ter del DPR 633/72.

### 1.2.2 Acquisti "promiscui" degli enti non commerciali

Secondo quanto affermato nelle FAQ Agenzia delle Entrate del 23.1.2014, per gli acquisti "promiscui" degli enti non commerciali (vale a dire gli acquisti destinati sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale o agricola), l'obbligo comunicativo è assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per la sola attività commerciale svolta dall'ente.

### 1.2.3 Regime del margine

Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA del margine per i beni usati, ex art. 36 del DL 41/95, non documentate mediante fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00 euro.

## 1.3 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA:

- le importazioni;
- le esportazioni "dirette" ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione (l'obbligo è, invece, previsto per le cessioni interne delle triangolazioni intracomunitarie ex art. 58 del DL 331/93);
- le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;

- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- le operazioni finanziarie esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72;
- i passaggi interni di beni tra attività separate ex art. 36 del DPR 633/72;
- le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. "Paesi *black list*"), in quanto oggetto di comunicazione separata nel quadro BL del modello polivalente.

### **1.3.1 Operazioni attive non rilevanti territorialmente**

Non è stato chiarito, a livello ufficiale, se siano soggette alla comunicazione in esame anche le operazioni attive non rilevanti in Italia ai fini IVA per carenza del presupposto territoriale dell'imposta, ma soggette all'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21 co. 6-*bis* del DPR 633/72.

Stando al tenore letterale dell'art. 21 del DL 78/2010, le menzionate operazioni non dovrebbero essere comunicate con il modello polivalente, in quanto carenti di uno dei presupposti impositivi dell'IVA (il presupposto territoriale). Qualche dubbio è stato generato dalla formulazione del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, il quale stabilisce che costituiscono oggetto della comunicazione i "*corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura*".

### **1.3.2 Operazioni pagate con carte di credito o di debito**

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA le operazioni effettuate:

- nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA;
- di importo pari o superiore a 3.600,00 euro;
- qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

La comunicazione resta obbligatoria se le carte di credito o di debito sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

Non è stato chiarito se, ai fini dell'esonero, sia necessario che le operazioni in esame non siano documentate da fattura. Tale condizione, prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, non risulta richiamata dalle istruzioni per la compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente.

## **1.4 CASI PARTICOLARI**

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione polivalente hanno fornito chiarimenti su alcune casistiche particolari.

### **1.4.1 Fatture cointestate**

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari.

### **1.4.2 Fatture ricevute per operazioni effettuate da contribuenti soggetti al regime di vantaggio**

Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai contribuenti soggetti al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l'addebito dell'imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.

#### **1.4.3 Decadenza dal regime di vantaggio**

Ordinariamente, i contribuenti soggetti al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile sono esonerati dalla compilazione e trasmissione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. L'esonero viene meno a seguito della fuoriuscita dal regime, volontaria o per il verificarsi di una causa di decadenza.

Se, in corso d'anno, sono conseguiti ricavi o compensi superiori a 45.000,00 euro, la fuoriuscita dal regime è immediata; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato.

In tutti i casi diversi da quello sopra indicato, la fuoriuscita dal regime determina l'obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall'annualità successiva.

#### **1.4.4 Contabilità separate**

In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata:

- compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni;
- al netto di eventuali voci "fuori campo IVA".

#### **1.4.5 Schede carburante**

Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Per contro, nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, è possibile riportarne i dati con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro. Pertanto, occorre barrare la casella "documento riepilogativo", alternativamente, nel quadro:

- FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata;
- FR - Fatture ricevute (se la comunicazione è in forma analitica).

#### **1.4.6 Fatturazione mediante il bollettario "a madre e figlia"**

È irrilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA l'assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione mediante l'utilizzo del bollettario "a madre e figlia".

Così, ad esempio, il medico che utilizza detto bollettario sarà tenuto ad adempiere gli obblighi comunicativi in questione sia per le prestazioni mediche esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, sia per quelle imponibili (es. prestazioni di medicina legale).

#### **1.4.7 Spedizioni e trasporti internazionali di beni**

Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/72, sono comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).

#### **1.4.8 Vendite per corrispondenza**

Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza, per le operazioni per le quali:

- è emessa la fattura, la comunicazione è effettuata a prescindere dall'importo;
- non è emessa fattura, la comunicazione è effettuata per operazioni di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.

#### **1.4.9 Cessioni gratuite oggetto di autofattura**

Devono essere comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, nonché la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.

Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono comunicate con l'indicazione della partita IVA del cedente.

La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'IVA, ai sensi dell'art. 18 co. 3 del DPR 633/72, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1,00 euro.

#### **1.4.10 Autotrasportatori**

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate.

## **2 MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE**

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 2.8.2013 n. 94908, ha approvato il modello di comunicazione polivalente, da utilizzare per comunicare:

- le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro");
- le operazioni effettuate, da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti "*black list*", ai sensi dell'art. 1 del DL 40/2010;
- gli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell'IVA mediante autofattura, ai sensi dell'art. 16 lett. c) del DM 24.12.93;
- le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, ai sensi dell'art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012.

Il modello polivalente può essere, altresì, utilizzato per comunicare i dati relativi alle attività di *leasing* finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa alla specifica comunicazione prevista dai provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 119563 e 21.11.2011 n. 165979.

### **2.1 CONTENUTO DEL MODELLO**

La struttura del modello di comunicazione polivalente, e l'utilizzo dei diversi quadri, dipende dalla modalità di predisposizione della comunicazione, la quale può essere effettuata esponendo i dati:

- in forma analitica;
- ovvero, in forma aggregata.

L'opzione per la modalità di invio delle informazioni (in forma analitica ovvero aggregata) è vincolante per l'intero contenuto del modello, anche in caso di invio sostitutivo.

#### **2.1.1 Comunicazioni escluse dall'invio in forma aggregata**

L'opzione per l'invio dei dati in forma aggregata non è ammessa per le comunicazioni relative:

- agli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell'IVA mediante autofattura;
- agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72:
  - nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
  - di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

### 2.1.2 Struttura del modello

Il modello di comunicazione polivalente si compone dei seguenti quadri:

- Quadro FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata;
- Quadro SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata;
- Quadro BL - Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata;
- Quadro FE - Fatture emesse in forma analitica;
- Quadro FR - Fatture ricevute in forma analitica;
- Quadro NE - Note di variazione emesse in forma analitica;
- Quadro NR - Note di variazione ricevute in forma analitica;
- Quadro DF - Operazioni senza fattura in forma analitica;
- Quadro FN - Operazioni con soggetti non residenti in forma analitica;
- Quadro SE - Acquisti di servizi da non residenti in forma analitica;
- Quadro TU - Operazioni legate al turismo in forma analitica;
- Quadro TA - Riepilogo.

## 2.2 COMUNICAZIONE ANALITICA

Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla tipologia di operazione posta in essere.

In ogni caso, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, occorre fare riferimento:

- al momento della registrazione;
- ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del DPR 633/72.

### 2.2.1 Operazioni soggette all'obbligo di fatturazione

Nel caso in cui la comunicazione sia predisposta in forma analitica, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all'obbligo di emissione della fattura, vanno comunicati:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per le fatture attive:
  - la data del documento;
  - il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
  - per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per le fatture passive:
  - la data di registrazione;
  - il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
  - la data del documento;
- per i documenti riepilogativi:
  - il numero del documento;
  - l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
  - l'ammontare complessivo dell'imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione:
  - l'importo della nota di variazione;
  - l'importo dell'eventuale imposta.

## **2.2.2 Operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo**

Per le cessioni o prestazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, nonché per le previste operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in forma analitica presuppone che siano comunicati:

- l'anno di riferimento;
- il codice fiscale del cessionario/committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia:
  - per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
  - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi, al lordo dell'IVA.

Considerato che nel quadro DF - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata è prevista l'indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l'obbligo comunicativo, per le operazioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.

### ***Operazioni in contanti legate al turismo***

Sebbene le istruzioni alla compilazione del modello polivalente prescrivano l'indicazione delle operazioni in contanti legate al turismo "esclusivamente in forma analitica nel quadro TU", il documento Assosoftware 22.10.2013 ha affermato che le medesime, avendone i requisiti, devono essere indicate anche nel quadro FN - Operazioni attive nei confronti di soggetti non residenti in forma analitica, o nel quadro BL - Operazioni (attive) con soggetti non residenti in forma aggregata.

Le operazioni legate al turismo di importo superiore a 15.000,00 euro sono comunicate nei quadri ordinari relativi allo "spesometro": oltre la soglia di 15.000,00 euro, infatti, non sono più applicabili deroghe al divieto di utilizzo dei contanti.

## **2.3 COMUNICAZIONE AGGREGATA**

### **2.3.1 Operazioni documentate da fattura**

Per le operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Ai fini dell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento.

### **2.3.2 Operazioni non documentate da fattura**

La comunicazione aggregata è ammessa anche per le operazioni non documentate da fattura,

seppure il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, in merito alla suddetta modalità di predisposizione della comunicazione, faccia esclusivo riferimento alle operazioni per le quali sia stata emessa la fattura.

Considerato che nel quadro SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata è prevista l'indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l'obbligo comunicativo, per le operazioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.

### **2.3.3 Operazioni con soggetti stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ("black list")**

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175:

- è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale;
- è stato previsto l'obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.

Entrambe le novità si applicano in via retroattiva dal periodo d'imposta in corso al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).

Nella circ. 30.12.2014 n. 31, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di 10.000,00 euro (al di sotto del quale non risultano più obbligatorie le comunicazioni) deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell'anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata.

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che l'assolvimento delle comunicazioni relative all'anno 2014 secondo le regole previgenti consente di non effettuare la comunicazione mediante il modello polivalente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500,00 euro, anche se effettuate o ricevute dalla data di entrata in vigore del suddetto DLgs. 175/2014 (13.12.2014) e fino al 31.12.2014.

## **2.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO**

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via telematica:

- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

### **2.4.1 Prova dell'avvenuta trasmissione**

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del *file* contenente i dati previsti.

La prova della trasmissione è rappresentata dalla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, contenuta in un *file*, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del *file* all'Agenzia delle Entrate.

### **2.4.2 Motivi di scarto del file**

La ricevuta non viene rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il *file* che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;

- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso *file* avvenuto erroneamente più volte;
- *file* non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il *software* di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

Tali circostanze sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del *file*, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

## 2.5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

### 2.5.1 “Spesometro” e operazioni in contanti legate al turismo

La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA ex art. 21 del DL 78/2011, nonché delle previste operazioni in contanti relative al turismo, per l'anno d'imposta 2014, devono essere effettuate entro:

- il 10.4.2015, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- il 20.4.2015, da parte degli altri soggetti.

Al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, la periodicità della liquidazione IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

### 2.5.2 Acquisti da operatori economici di San Marino

La comunicazione degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.

### 2.5.3 Operazioni con soggetti ubicati in Paesi “*black list*”

In relazione alle operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. Paesi “*black list*”, il modello doveva essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento, ai sensi dell'art. 3 del DM 30.3.2010. I suddetti termini erano stati confermati dall'art. 1 co. 5 del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013.

Il DLgs. 21.11.2014 n. 175, nello stabilire il passaggio dalla periodicità mensile o trimestrale a quella annuale, non ha però disciplinato la materia dei termini di presentazione.

Se formalmente l'art. 1 co. 5 del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 non viene meno, è evidente che le previsioni in esso contenute non sono conciliabili con la periodicità annuale della comunicazione “*black list*”, stabilita a decorrere dal 2014. In un'ottica sostanziale si dovrebbero ritenere applicabili i termini per lo spesometro (10.4.2015 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, 20.4.2015 per gli altri contribuenti), ipotizzando che la *ratio* della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.

### 2.5.4 Attività di *leasing*, locazione o noleggio

Gli operatori commerciali che svolgono le attività di *leasing* finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che si avvalgono della facoltà di utilizzare il modello polivalente, sono tenuti ad effettuare la comunicazione relativa all'anno 2014 entro:

- il 10.4.2015, per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- il 20.4.2015, per gli altri soggetti.

Gli operatori che, invece, non si avvalgono del modello polivalente devono effettuare la comunicazione relativa all'anno 2014 entro il 30.6.2015, secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 119563.